

e ciò che sono certo, è nella mente della Commissione non meno che del Ministero e della Società, levando via una doppia locuzione che può dar luogo ad equivoci.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta? (*Rumori*)

**PASINI.** Essa persiste nella propria redazione; essa considera che, quando la decorrenza dell'interesse sia dal giorno primo dell'anno irriguo, nel quale il canale sia stato posto in esercizio, si sia pienamente risposto all'interesse dello Stato. Infatti con questa redazione, come noi avremo diritto di imputare nelle nostre garanzie tutto il prodotto di quell'anno nel quale sarà reso attivo il canale sino dal cominciamento dell'anno stesso, così anche la società avrà la garanzia a cominciare dal principio dell'anno medesimo, cioè di quell'anno in cui sarà reso attivo il canale fino dalla metà del mese di aprile.

**VALERIO.** Non mi pare che l'onorevole Pasini abbia precisamente osservata la portata delle mie osservazioni. Se mi è permesso, io aggiungerò poche parole:

Secondo la disposizione dell'articolo 12, la concessione fatta alla società per cinquant'anni non ha principio se non da un primo aprile, cioè da un anno irriguo: questa è una disposizione giustissima, vi era già nel progetto di legge, e fu ottimo pensiero quella della Commissione di mantenerla. Tutti quelli che conoscono le questioni di irrigazione capiscono ciò perfettamente.

Ma l'articolo 12 dice, badate bene, i 50 anni non cominciano a decorrere se non da un primo aprile.

Dunque supponiamo che la società abbia il canale aperto in giugno, avrà essa il beneficio del prodotto dal giugno sino al 1° aprile successivo, senza che conti nei 50 anni.

Ma se leggiamo l'articolo 18, il quale porta che il Governo garantisce l'interesse del 6 per cento dal giorno primo dell'anno irriguo *in cui saranno stati posti in esercizio*, non possiamo non vedere che ciò conduce a dire, che se la società pone in esercizio i suoi canali in giugno, il Governo per quell'anno garantirebbe alla società il sei per cento fin dal 1° aprile; e così al Governo si accrescerebbe un peso senza ragione.

Io dico che la mia locuzione non cambia per nulla l'idea colla quale l'onorevole Pasini ha esposto che furono scritte queste parole, solamente esprimo la stessa cosa con altre parole più determinate e più chiare; e domando se non si potrebbe fare quest'omaggio alla chiarezza per levar via un dubbio che potrebbe portare allo Stato un carico di 3 o 4 milioni.

Dunque mi pare che si potrebbe dire: "dal giorno in cui la società avrà il godimento dei canali a termini dell'articolo 12."

**SELLA, ministro per le finanze.** Io accolgo pienamente l'idea testè espressa dall'onorevole Valerio, perchè mi pare giusta, ma mi sembra che la locuzione da lui adoperata non sia felice in questo senso che non si ottiene l'effetto a cui dobbiamo mirare, e che, a parer mio, è stato anche di guida alla Commissione, cioè di non contare che quell'anno irriguo che comincia proprio alla metà di aprile, e quindi a quest'epoca i cinquant'anni

di guarentigia degli'interessi: questo credo sia il concetto che tutti abbiamo.

Ora, se succede il caso che l'onorevole Valerio ebbe l'acutezza di prevedere, che la società apra l'esercizio di questo canale a giugno od a luglio, allora noi non vogliamo contare in quel tempo, ne garantire nessuna specie d'interessi.

Quindi io non direi, come mi pare propenso l'onorevole Valerio, che l'interesse decorra dal giorno in cui la società entra in godimento di questo canale. . .

**VALERIO.** Mi permetta una interruzione il signor ministro?

**SELLA, ministro per le finanze.** Faccia pure.

**VALERIO.** Vorrei che il signor ministro leggesse l'articolo 12 com'è stato scritto: "La società avrà il godimento del nuovo canale a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sarà posto in costruzione prima della metà del mese di aprile."

Quindi, riferendomi alla guarentigia, io faccio partire l'interesse della stessa data da cui partono i 50 anni. La cosa mi pare chiarissima.

**SELLA, ministro per le finanze.** Chiederei all'onorevole Valerio se non convenga invece qui aggiungere semplicemente a questo alinea le parole: *prima della metà del mese di aprile*, cosicchè si abbia a dire: "Si garantisce un interesse annuo del sei per cento e per i singoli oggetti della concessione dall'anno irriguo in cui saranno posti dalla società in esercizio, prima della metà del mese d'aprile."

**CAVALLINI.** Le osservazioni dell'onorevole Valerio non mancano certamente di fondamento, ma io lo prego di osservare che l'antinomia che in certo modo sembra esistere tra l'articolo 12 e il 18 non è che apparente. Perchè queste due disposizioni combinate insieme hanno per iscopo di obbligare la società a fare tutto quello che dipende da lei perchè i canali possono funzionare al principio dell'anno irriguo. Tutti sanno che, trascorsa la metà di aprile, l'irrigazione sarebbe monca, quindi non si potrebbe più ottenere tutto quel prodotto che la società e il Governo si ripromettono.

Egli è per ciò che molto opportunamente la società ha stabilito che i cinquant'anni non dovessero decorrere che dall'anno irriguo, e che l'anno irriguo dovesse cominciare prima della metà di aprile.

Debbo inoltre avvertire che nei casi nei quali per avventura non possa aver luogo l'irrigazione se non oltre la metà del mese di aprile, lo Stato, come benissimo osserva il signor ministro, non garantisce per quell'anno l'interesse del 6 per cento; e per ciò le finanze non ne risentirebbero pregiudizio.

Egli è per ciò che la Commissione crede che questi articoli debbano rimanere come sono proposti.

**SUSANI.** Mi pare che dal risultato della discussione si potrebbe ridurre la cosa a questo modo:

"a) Un interesse annuo del 6 per cento, con decorrenza, per i singoli oggetti della concessione, dal giorno primo dell'anno irriguo, a principiarsi dal quale si contano i cinquant'anni di godimento di cui nell'articolo 12.